Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 7 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, *versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640* Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 23 dicembre 1974-22 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro P.T., addì 21 novembre 1975, registro n. 48, foglio n. 4;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1976, con il quale il dott. Antonino D'Amore, facente parte di diritto del predetto consiglio in qualità di capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è stato dichiarato dimissionario dall'impiego, a domanda, dal 18 marzo 1976;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1976, con il quale il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Francesco Marina, è stato preposto alla relativa direzione centrale per il personale;

Considerato che per effetto dell'anzidetto decreto ministeriale 31 marzo 1976 il dott. Francesco Marina viene a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale membro di diritto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 31 marzo 1976 il dott. Francesco Marina, capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale membro di diritto ai sensi dell'art. 23, lettera *e*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1976

LEONE

ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1976
Registro n. 41 Poste, foglio 252

(8962)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfa Romeo S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Alfa Romeo di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 72.237,15 di cui al mod. *B*-Import n. 4672460 rilasciato in data 14 novembre 1974 dalla filiale di Milano del Banco di Roma per l'importazione di una macchina tornitrice di origine e provenienza R.F.T., dell'importo complessivo di D.M. 180.592,80 successivamente aumentato a D.M. 197.035,60;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 21 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di trecentoquarantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 493622 del 5 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo con cui è giunta alla dogana di Milano (21 novembre 1975) è stato determinato dalle numerose modifiche tecniche richieste dall'Alfa Romeo stessa, rispetto al progetto originale della macchina;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfa Romeo S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5 % di D.M. 72.237,15 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(8413)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Texmo S.r.l. di Milano, ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import n. 3495813 dell'11 maggio 1973 di $ 25.000; n. 3495814 dell'11 maggio 1973 di $ 26.500; n. 3495865 del 23 maggio 1973 di $ 28.600; n. 3495866 del 23 maggio 1973 di $ 26.240; n. 3495892 del 28 maggio 1973 di $ 28.120; n. 3496177 del 25 luglio 1973 di Lit. 17.460.000; n. 3496179 del 27 luglio 1973 di $ 25.000; n. 3496181 del 27 luglio 1973 di $ 24.000; n. 3496332 del 31 agosto 1973 di $ 20.255; n. 3496333 del 31 agosto 1973 di $ 54.000; n. 3496392 del 18 settembre 1973 di $ 18.800, rilasciati dalla Banca Morgan Vonwiller di Milano, per l'importazione di diverse partite di tessuti misti di cotone greggio e rayon di origine e provenienza Formosa, Taiwan, Romania, Malaysia e Brasile;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che per quanto riguarda i modelli *B*-Import contraddistinti dai numeri 3495813/814/865/866/892 e numeri 3496177/179/181/332/333, le dichiarazioni d'importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalle dogane di Trieste e di Genova con ritardi da sessantanove a trecentodiciassette giorni rispetto alle scadenze degli impegni valutari in questione

ed il residuo per $ 18.800 di cui al mod. *B*-Import numero 3496392 del 18 settembre 1973 di $ 18.800 relativo a merce rivenduta in transito è oggetto di altro provvedimento;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato - ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972938 dell'11 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti dalla ditta non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno, quindi di natura esclusivamente commerciale e, in quanto tali, non costituiscono caso di forza maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta Texmo S.r.l. di Milano, mediante fidejussioni della Banca Morgan Vonwiller di Milano, per l'importo complessivo di Lit. 8.919.250, quale 5 % di $ 257.715 + Lit. 17.460.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

Il Ministro: De Mita

(8422)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Mezzocorona, società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale di Mezzocorona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mezzocorona (Trento), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge numero 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale di Mezzocorona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mezzocorona (Trento), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro: Colombo

(9018)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Approvazione della deliberazione 1° ottobre 1975 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » concernente la sostituzione della disposizione dell'art. 12 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 sulla previdenza e assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sui regolamenti inerenti le forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 1° ottobre 1975 per la sostituzione dell'art. 12 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la predetta deliberazione intende adeguare la normativa previdenziale dei giornalisti, in materia di riconoscimento di contributi figurativi successivo alla liquidazione della pensione ovvero di tardive regolarizzazioni contributive, alla disciplina che regola la stessa materia nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della disposizione dell'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto dell'I.N.P.G.I. sopra indicato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 1° ottobre 1975.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « G. AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni con il quale viene stabilita la decorrenza della riliquidazione della pensione in caso di riconoscimento di contributi figurativi o di tardive regolarizzazioni contributive;

Visto l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, che testualmente recita: « Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali è stata calcolata. »;

Rilevata la necessità di adeguare la normativa dell'Istituto a quella delle corrispondenti forme di assicurazione generale obbligatoria;

Visto il parere espresso dalla commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Sentito il parere del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dell'art. 12 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il seguente:

Art. 12. — Qualora dopo la liquidazione della pensione sia richiesto il riconoscimento di periodi contributivi di cui al precedente art. 7 o siano versati, a favore del pensionato, contributi obbligatori per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, concernenti periodi anteriori la data di decorrenza della pensione, la pensione stessa è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il presidente: DELLA RICCIA

(9114)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Approvazione della deliberazione 11 giugno 1975 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » concernente la sostituzione della disposizione del primo comma dello art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I., adottata in data 11 giugno 1975, concernente la sostituzione del primo comma dell'art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che con la predetta deliberazione s'intende adeguare la normativa previdenziale dei giornalisti, in materia di concessione ai titolari di pensione, in luogo delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, ai nuovi principi cui si ispira la disciplina della stessa materia nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Considerato altresì che l'onere finanziario derivante alla cassa assegni familiari gestita dall'I.N.P.G.I. dalla corresponsione ai giornalisti titolari di pensione degli assegni per i familiari a carico sopra indicati rientra nelle disponibilità di bilancio della predetta cassa;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra citato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata in data 11 giugno 1975 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « G. AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto il primo comma dell'art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale del 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge il 16 aprile 1974, n. 114, con il quale ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in luogo delle quote di maggiorazione vengono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, ponendo inoltre l'onere derivante a carico della medesima cassa unica per gli assegni familiari;

Considerata la necessità di adeguare la regolamentazione dell'Istituto alle predette disposizioni;
Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

1) di proporre al ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione del primo comma dell'art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti di cui in premessa con il seguente:

« In favore dei titolari di pensione diretta sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. Tali assegni sono corrisposti anche ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità per quanti sono i beneficiari della pensione stessa, ad eccezione del coniuge superstite. L'onere per la corresponsione dei predetti assegni è posto a carico della gestione assegni familiari »;

2) di fissare la data di decorrenza della suddetta disposizione al 1° gennaio 1974.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il presidente: DELLA RICCIA

(9115)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Approvazione della deliberazione 4 dicembre 1975 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » concernente la integrazione della disposizione dell'art. 17 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (I.N.P.G.I.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e successive modificazioni, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sui regolamenti inerenti le forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 4 dicembre 1975 per l'integrazione della disposizione dell'art. 17 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la predetta deliberazione è diretta a recepire nell'ordinamento previdenziale dei giornalisti la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per il riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana, ai sensi del l'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 2-*octies* della legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto dell'I.N.P.G.I. sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 4 dicembre 1975.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « G. AMENDOLA »
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1331 del 24 agosto 1963, e successive modificazioni;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha istituito per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria la facoltà, a domanda, di riscattare ai fini pensionistici e secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il periodo di lavoro subordinato prestato all'estero e non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana;

Visto il disposto dell'art. 2-*octies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, che riduce del 50 % l'onere corrispondente a tale riscatto;

Sentito il parere della commissione per i regolamenti di previdenza;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'integrazione dell'art. 17 del regolamento I.N.P.G.I. approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il seguente comma:

« I periodi di lavoro professionale prestato all'estero, non coperti da forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana sono riscattabili, da parte dei giornalisti professionisti iscritti all'I.N.P.G.I., secondo le modalità vigenti nella assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il presidente: DELLA RICCIA

(9116)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di agosto 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1976.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 agosto 1976

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 2

(9248)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di agosto 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 agosto 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 1

(9249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, è vacante la prima cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9130)

Vacanza delle cattedre di diritto amministrativo (seconda cattedra), di diritto industriale, di filosofia del diritto (seconda cattedra) e di diritto processuale civile (seconda cattedra) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo (seconda cattedra);
2) diritto industriale;
3) filosofia del diritto (seconda cattedra);
4) diritto processuale civile (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9131)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Mitafforte dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mitafforte concessa all'impresa Siapa S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9063)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fosdrin 20 Massa dell'impresa Materie agricole sementi

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fosdrin 20 Massa concessa all'impresa Materie agricole sementi con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9064)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lesan 25 PB dell'impresa Monteshell S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lesan 25 PB concessa all'impresa Monteshell S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9065)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Pistoia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1976, n. 10.3670/10089.G.63(18), la sezione provinciale di Pistoia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la donazione fatta in suo favore dal sig. Leonardo Capponi con atto pubblicato dal dott. Renzo Chiostrini, notaio in Pistoia, n. 194928 di repertorio, fasc. n. 15390, registrato a Pistoia il 24 giugno 1974, al n. 2282, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia con pubblicazione 2 luglio 1974, reg. gen. casella n. 3838 e reg. par. 2615.

(8923)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente e di due componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Bresciana costruzioni, in Brescia.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1976 sono stati chiamati a far parte del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Bresciana costruzioni, in Brescia, il dott. Paolo Vettori, presidente, l'avv. Remo De Antoni ed il dott. Guido Bollani, membri, in sostituzione rispettivamente dell'avv. Perugino Sicilia, del dott. Gino Perrucchetti e del rag. Raffaele Razzini.

(8976)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et labor » S.r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 il dott. Renato Nigro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et Labor » S.r.l., in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 3 aprile 1975, in sostituzione del rag. Michele Serrao, dimissionario.

(8977)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ed. Er. - Edile ercolanese - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », in Ercolano.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 il sig Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ed. Er. - Edile ercolanese - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », in Ercolano (Napoli), già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 24 aprile 1976, in sostituzione dell'avv. Arcangelo Barbato, dimissionario.

(8978)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brisighella

Con decreto 27 gennaio 1976, n. 1383/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo a cielo aperto di uno scolo ora tombato in frazione Fognano del comune di Brisighella (Ravenna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 77, mappale 196 1/2, della superficie di mq 130 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 maggio 1974 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8873)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 4 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,15	835,15	835,20	835,15	835,20	835,10	835,20	835,15	835,15	835,15
Dollaro canadese	850,50	850,50	852,50	850,50	851,75	850,45	850,85	850,50	850,50	850,50
Franco svizzero	336,70	336,70	337 —	336,70	336,90	336,65	336,55	336,50	336,70	336,70
Corona danese	136,60	136,60	136,70	136,60	136,60	136,55	136,62	136,60	136,60	136,60
Corona norvegese	150,98	150,98	151,30	150,98	151 —	150,95	151,02	150,98	150,98	151 —
Corona svedese	188,37	188,37	188,50	188,37	188,40	188,35	188,40	188,37	188,37	188,35
Fiorino olandese	309,38	309,38	309,80	309,38	309,50	309,35	309,65	309,38	309,38	309,40
Franco belga	21,271	21,271	21,28	21,271	21,30	21,25	21,28	21,271	21,271	21,30
Franco francese	169,73	169,73	169,70	169,73	169,85	169,70	169,72	169,73	169,73	169,75
Lira sterlina	1497,20	1497,20	1499 —	1497,20	1497 —	1497,15	1497,25	1497,20	1497,20	1497,20
Marco germanico	328,53	328,53	328,60	328,53	328,60	328,50	328,57	328,53	328,43	328,55
Scellino austriaco	46,255	46,255	46,30	46,255	46,27	46,20	46,285	46,255	46,255	46,25
Escudo portoghese	26,80	26,80	26,85	26,80	26,75	26,75	26,79	26,80	26,80	26,80
Peseta spagnola	12,253	12,253	12,25	12,253	12,25	12,22	12,2525	12,253	12,253	12,25
Yen giapponese	2,8525	2,8525	2,86	2,8525	2,85	2,83	2,8510	2,8525	2,8525	2;85

Media dei titoli del 4 agosto 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,500
» 5 % (Ricostruzione)	93,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,175
» 5 % (Città di Trieste)	89,350
» 5 % (Beni esteri)	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,600
» 5,50 % » » 1968-83	76,400
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	79,425
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81 —
» poliennali 7 % 1978	90,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,950
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,200
» » 9 % 1980	91,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1976

Valuta	
Dollaro USA	835,175
Dollaro canadese	850,675
Franco svizzero	336,625
Corona danese	136,61
Corona norvegese	150,995
Corona svedese	188,385
Fiorino olandese	309,515
Franco belga	21,275
Franco francese	169,725
Lira sterlina	1497,225
Marco germanico	328,55
Scellino austriaco	46,27
Escudo portoghese	26,795
Peseta spagnola	12,253
Yen giapponese	2,852

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mezzocorona, società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 luglio 1976 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Mezzocorona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mezzocorona (Trento), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il cav. Modesto Mazzocchi, nato a Condino (Trento) il 3 settembre 1910, è nominato commissario straordinario ed i signori Carlo Jellici, nato a Moena (Trento) l'11 ottobre 1903, dott. rag. Renzo Sartori, nato a Trento il 15 maggio 1946, dott. proc. Paolo Stefenelli, nato a Trento il 20 maggio 1943, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mezzocorona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mezzocorona (Trento), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Governatore: BAFFI

(9019)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 283 - Lingua spagnola

Con decreti ministeriali 31 ottobre 1974 e 30 luglio 1976 è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seguito indicata:

DISCIPLINA N. 283

(Lingua spagnola)

Concorso n. 283:

Foschini prof. Marcello, Istituto universitario navale di Napoli;

Udina prof. Manlio, Università di Trieste;

Guasti prof.ssa Maria Grazia nata Profeti, Università di Padova;

Caravaggi prof. Giovanni, Università di Pavia;

Malintoppi prof. Antonio, Università di Firenze.

(9134)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 25/Sanità in data 20 febbraio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Visto il proprio decreto n. 1680 in data 22 settembre 1975, con il quale sono stati ammessi ottantotto concorrenti al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 161/Sanità in data 17 dicembre 1975;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 13 maggio 1976;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Barbini Emanuele . . . punti 68,280
2. Fattori Domenico . . . » 65,000
3. Verderio Cesare . . . » 64,430
4. Negri Giovanni . . . » 63,272
5. Mocchi Luigi . . . » 54,844
6. Brenna Gianni . . . » 54,050
7. Testori Alberto . . . » 53,580
8. Cobelli Adriano . . . » 53,500
9. Maccapani Mauro . . . » 53,319
10. Pinza Danilo . . . » 52,500
11. Carazzina Marco . . . » 52,226
12. Pederzoli Francesco . . . » 52,000
13. Consoli Costantino (celibe, nato il 18 giugno 1947) . . . » 51,500
14. Formenti Angelo (celibe, nato il 1° marzo 1949) . . . » 51,500
15. Cavinato Ugo (celibe, nato il 24 giugno 1947) » 51,000
16. Paris Ennio Lorens (celibe, nato il 30 agosto 1948) . . . » 51,000
17. Boffo Luciano (celibe, nato il 3 agosto 1950) punti 51,000
18. Vigorelli Achille . . . » 50,600
19. Trucco Aldo . . . » 50,500
20. Scattolini Enrico . . . » 50,150
21. Donizetti Angelo (coniugato) . . . » 50,000
22. Bazzocchi Francesco (celibe) . . . » 50,000
23. Pieretti Piero . . . » 49,500
24. Rossetti Mario . . . » 49,250
25. Monfrini Eugenio (coniugato con un figlio) » 49,000
26. Bazzani Domenico (coniugato) . . . » 49,000
27. Ghilardi Antonio . . . » 48,500
28. Massari Francesco . . . » 47,720
29. De Bernardi Giancarlo (coniugato) . . » 47,500
30. Realini Antonio (celibe, nato il 24 agosto 1948) . . . » 47,500
31. Ferri Giovanni (celibe, nato il 20 dicembre 1949) . . . » 47,500
32. Sirtori Marco (coniugato) . . . » 47,000
33. Marelli Giuseppe (celibe) . . . » 47,000
34. Tenca Luigi . . . » 46,750
35. Favilla Massimo (coniugato) . . . » 46,500
36. Ferrari Lino (celibe, nato il 4 luglio 1947) . » 46,500
37. Lanfranchi Paolo (celibe, nato il 3 giugno 1949) . . . » 46,500
38. Buzzi Francesco (celibe, nato il 18 aprile 1950) . . . » 46,500
39. Lamartina Mario (coniugato, nato l'11 febbraio 1947) . . . » 46,000
40. Viglizzo Giuseppe (coniugato, nato il 3 giugno 1950) . . . » 46,000
41. Vannutelli Depoli Giorgio (celibe) . . . » 46,000
42. Canti Massimo (coniugato, nato il 21 aprile 1946) . . . » 45,500
43. Garnero Aldo (coniugato, nato il 30 aprile 1946) . . . » 45,500
44. Marchiò Massimo (celibe, nato il 19 febbraio 1945) . . . » 45,500
45. Raggi Lucio (celibe, nato il 4 marzo 1948) . » 45,500
46. Martini Giuseppe (coniugato con due figli) » 45,000
47. Chiesa Fabio (celibe, nato il 18 novembre 1946) . . . » 45,000
48. Guizzardi Franco (celibe, nato il 29 dicembre 1948) . . . » 45,000
49. Girolimini Sandro (coniugato, nato il 25 aprile 1948) . . . » 44,500
50. Gabbrielli Pietro (coniugato, nato il 3 settembre 1949) . . . » 44,500
51. Vicenzi Gianclaudio (celibe, nato il 16 agosto 1947) . . . » 44,000
52. Granata Angelo (celibe, nato il 29 luglio 1950) . . . » 44,000
53. Longoni Luciano (celibe, nato il 22 luglio 1948) . . . » 43,500
54. Morandi Fiorenzo (celibe, nato il 3 febbraio 1949) . . . » 43,500
55. Ticozzelli Francesco . . . » 43,250
56. Moretti Remo . . . » 43,000
57. Gastaldi Riccardo (coniugato con due figli) » 42,500
58. Gallina Guido (coniugato con un figlio) . » 42,500
59. Nicoletti Giovanni (celibe) . . . » 42,500
60. Granata Giuseppe (coniugato con un figlio) » 42,000
61. Tezzo Giuliano (celibe) . . . » 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 16 giugno 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 395/Sanità in data 16 giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Barbini Emanuele: consorzio veterinario di Bollate ed uniti;

2) Fattori Domenico: consorzio veterinario di Maleo ed uniti;

3) Verderio Cesare: consorzio veterinario di Vimercate ed uniti;

4) Negri Giovanni: consorzio veterinario di Corsico ed uniti;

5) Mocchi Luigi: consorzio veterinario di Desio ed uniti.

I presidenti dei consorzi veterinari di Bollate, Maleo, Vimercate, Corsico, Desio sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 16 giugno 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(8929)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria infantile.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(9191)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e sei posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(9192)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, a:

due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(9193)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(9190)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

due posti di assistente del pronto soccorso, accettazione e astanteria;

un posto di assistente del servizio di astanteria psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(9194)

Concorso riservato ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(9195)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1976, n. **15.**

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, recante « Integrazioni alla legge regionale n. 4 - Indennità dei consiglieri della regione Puglia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 2 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali è corrisposto, dal giorno della loro elezione per l'attività inerente al mandato, una diaria a titolo di rimborso spese di L. 270.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di quindici giorni di presenza media al mese ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 45.000.000 per l'esercizio 1975 e di L. 90.000.000 per il 1976 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante trasferimento della somma di L. 135 000.000 dal cap. 309 del bilancio 1976 « Spese per investimenti derivanti da leggi regionali in corso di adozioni » al cap. 1 del bilancio 1976.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 giugno 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1976, n. **16.**

Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 2 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della presente legge si applicano ai progetti di opere pubbliche di competenza dei comuni, delle province, delle comunità montane e loro consorzi, la cui spesa sia a totale loro carico o per le quali vi sia un intervento finanziario regionale, nonchè per le opere di cui all'art. 17 del decreto-legge 18 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 2.

Sui progetti non è richiesto alcun parere nè l'ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi organi.

I progetti medesimi devono essere tuttavia corredati del parere favorevole dell'ufficio tecnico dell'ente e, nel caso di opere igienico-sanitarie, anche del parere dell'ufficiale sanitario.

Le deliberazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e loro consorzi, relative all'approvazione dei progetti di opere pubbliche, sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

In mancanza di un proprio ufficio tecnico o nel caso in cui il progetto, per natura e importanza dell'opera, non rientri nelle competenze professionali del dirigente l'ufficio tecnico, gli enti interessati si avvarranno dell'ufficio del genio civile competente per territorio, il quale esprime il proprio parere senza limiti di importo, entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il parere si considera favorevole.

I progetti concernenti lavori soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia asismica e di consolidamento e trasferimento di abitati dovranno essere preventivamente sottoposti al competente ufficio del genio civile, per il prescritto visto di autorizzazione da richiamarsi espressamente nella delibera di approvazione.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui ai precedenti articoli equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e dei relativi lavori, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori, nonchè le attribuzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e delle retrocessioni.

Art. 5.

I sindaci dei comuni, i presidenti delle province, delle comunità montane e loro consorzi, per le opere di loro competenza, anche se assistite dal concorso finanziario della Regione, sono delegati ad esercitare le funzioni amministrative regionali relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi nonchè alla occupazione temporanea d'urgenza degli immobili predetti, sempre che sia stata già dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera o essa discenda da leggi o dall'approvazione dei relativi progetti.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I sindaci dei comuni sono altresì delegati ad emettere i decreti di accesso e di occupazione temporanea e di urgenza:

delle aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare regolarmente adottati ed approvati ai sensi della legge 18 aprile 1963, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;

delle aree individuate e deliberate ai sensi degli articoli 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'attuazione dei programmi di edilizia economica e popolare;

delle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi adottati e approvati ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nell'espletamento delle funzioni amministrative suddette i sindaci, i presidenti delle province e delle comunità montane, qualora lo ritengano necessario, possono avvalersi del parere e della consulenza degli uffici tecnici e dell'ufficio legale della Regione.

Art. 6.

Il provvedimento regionale di concessione formale del finanziamento è emesso sulla base della sola deliberazione di approvazione del progetto, corredata di copia del progetto approvato.

Qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a finanziamento, l'ente interessato dovrà indicare con quali mezzi intende far fronte alla maggiore spesa.

Con il provvedimento regionale di concessione formale del finanziamento viene assunto l'impegno di spesa a carico della Regione.

L'art. 9, il secondo comma dell'art. 10 e l'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 2, non si applicano per le opere previste nella presente legge.

Art. 7.

I contributi in capitale sono accreditati per l'intero ammontare a favore degli enti interessati e depositati su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la tesoreria della regione Puglia. Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi. L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito provvede al pagamento su ordini emessi dall'ente competente.

I contributi in annualità sono erogati direttamente agli enti interessati a decorrere dell'impegno di spesa della prima annualità da assumersi sulla base del progetto approvato, quando gli enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Art. 8.

Gli appalti delle opere di cui alla presente legge possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da parte del presidente della giunta, nel caso di offerta in aumento e di opera ammessa a finanziamento regionale.

Art. 9.

I verbali di accordo sui nuovi prezzi, le perizie suppletive, di variante e tutti gli atti inerenti alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, fatta eccezione per la revisione dei prezzi, approvati con deliberazione degli enti interessati, non sono sottoposti a preventivi pareri di organi consultivi, nè ad approvazioni da parte della Regione o dei suoi organi.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione della Repubblica italiana.

Agli effetti del presente articolo le eventuali maggiori spese devono essere contenute nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera con la eventuale utilizzazione delle somme destinate per imprevisti e di economie in ribasso di asta, sempre che i diversi o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Art. 10.

Ai pagamenti da effettuare in corso d'opera si provvederà direttamente a favore degli interessati su ordini emessi dall'ente competente e approvati dalla direzione dei lavori, con esclusione di ogni controllo, parere o approvazione da parte della Regione o dei suoi organi.

Art. 11.

Gli enti beneficiari dei contributi regionali comunicano al presidente della giunta lo stato dei lavori appaltati ed i pagamenti effettuati entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e inviano la contabilità finale dei lavori entro i termini fissati dai contratti di appalto.

E' fatto obbligo agli enti interessati di presentare al presidente della giunta regionale apposito rendiconto finale per ogni lavoro eseguito. Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate o dei finanziamenti concessi e dovrà essere corredato dalla relativa documentazione di spesa.

Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori e, sentita la giunta, approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, nonchè, sulla base dei rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a contributo regionale.

Non potranno essere ammesse a contributo regionale le spese eccedenti quelle indicate nell'ultimo comma del precedente art. 9 o comunque i maggiori costi derivanti da ritardi ingiustificati nell'esecuzione delle opere o da inadempienze dell'ente o del direttore dei lavori.

Art. 12.

Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 50 milioni potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato dal direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Detto limite di spesa si intende riferito al costo dei lavori risultante dallo stato finale.

Art. 13.

Le promesse di contributi regionali riguardanti opere di cui alla presente legge sono revocate qualora gli enti interessati non provvedano ad inoltrare alla Regione gli atti indicati nel primo comma dell'art. 6 della presente legge, entro i termini fissati dalla comunicazione di concessione dei contributi, se non prorogati per motivate ragioni.

Art. 14.

Le somme che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle norme contenute nel precedente art. 13 potranno essere destinate, con provvedimento della giunta, sentita la commissione competente, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 34, o per la concessione di contributi integrativi a favore di enti con bilancio deficitario per la realizzazione di opere già ammesse a finanziamento rateale con i fondi degli esercizi finanziari 1972 e 1973, con priorità per le opere igienico-sanitarie.

L'entità di tali contributi integrativi dovrà essere determinata in modo che l'intervento regionale non superi la misura prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 2.

Art. 15.

L'assessore ai lavori pubblici, se delegato dal presidente della giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Art. 16.

Per quanto non previsto nella normativa di cui ai precedenti articoli, si osservano le vigenti disposizioni regionali e statali.

Art. 17.

E' istituito l'albo regionale dei collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali o comunque finanziate dalla Regione.

Possono chiedere l'iscrizione all'albo: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti dipendenti da uffici pubblici e statali e di enti territoriali, sia in attività di servizio che a riposo e liberi professionisti provvisti degli stessi titoli.

In caso di opere di particolare importanza o quando speciali circostanze lo consiglino, il collaudo può essere affidato, anche in corso d'opera, ad una commissione composta di membri tecnici e amministrativi, questi ultimi in attività di servizio presso l'amministrazione regionale.

Ai geometri e periti possono essere affidati solo collaudi di lavori compatibili con il loro titolo professionale.

L'albo è approvato e aggiornato con provvedimento della giunta sentita la competente commissione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 giugno 1976

ROTOLO

(8779)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 gennaio 1976, n. 6.

Nuovo regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8, punto 9, del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1;

Considerata la necessità di emanare un nuovo regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7334 del 23 dicembre 1975;

Decreta:

E' emanato il seguente nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1.

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, possono essere concessi sui prestiti di esercizio con una durata fino a 3 anni e sui prestiti di investimento con una durata massima di 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

L'ammontare massimo del prestito ammesso a contributo sugli interessi è di lire 10 milioni per i prestiti di esercizio e di lire 100 milioni per i prestiti di investimento, anche se richiesti in più rate o se destinati a più aziende del medesimo titolare.

Per le cooperative e le società artigiane l'ammontare del prestito ammesso a contributo può superare, comunque non più del doppio, i limiti indicati al comma precedente.

Sono esclusi dal contributo i prestiti assunti per l'esecuzione di opere e per gli acquisti inerenti all'attività artigiana, nonchè per le opere e per gli acquisti che abbiano goduto di provvidenze statali, regionali o provinciali.

Le domande di contributo dovranno essere presentate all'assessorato per l'artigianato che cura l'istruttoria per la presentazione alla commissione prevista dall'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1.

Art. 2.

Possono essere ammessi a contributo i prestiti accordati in base a piani di ammortamento con rate costanti posticipate, comprensive della quota capitale ed interesse, con scadenza semestrale e che rispettino i limiti massimi di durata previsti al precedente art. 1.

I prestiti possono essere accordati dagli istituti di credito convenzionati come finanziamenti ipotecari o cambiari, a seconda della durata.

Art. 3.

La provincia concede un contributo interessi annuo costante dal 3 al 3,5 per cento per i prestiti di esercizio e dal 4 al 5 per cento per i prestiti di investimento.

La liquidazione dei contributi interessi verrà effettuata a semestralità posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente al beneficiario oppure su richiesta di questo ultimo all'istituto di credito.

Il contributo decorre dalla data della stipula del contratto di mutuo o dall'inizio del finanziamento cambiario, salvo quanto previsto al precedente art. 2, ultimo comma.

Art. 4.

In casi di particolare considerazione la giunta provinciale può con motivata deliberazione, d'intesa con l'istituto di credito e sentito il parere della commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, elevare per singole imprese il limite massimo del prestito fissato dall'art. 1 del presente regolamento e concedere inoltre altri termini e modalità di rimborso.

Art. 5.

Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda artigiana *mortis causa*.

Il contributo viene a decadere dal 30 giugno o 31 dicembre successivo alla data di cessione dell'azienda o di estinzione anticipata del prestito, oppure successivo alla data in cui, senza preventiva autorizzazione della giunta provinciale, venga data all'azienda una destinazione diversa da quella artigianale o venga trasferita per atti tra vivi.

L'ufficio competente della provincia darà immediata comunicazione scritta all'istituto di credito della data di decadenza dei benefici di legge.

Art. 6.

Il contributo interessi di cui al precedente art. 3 viene concesso sui prestiti accordati dai seguenti istituti di credito o loro filiali od agenzie:

Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;
Banca popolare di Bolzano;
Banca popolare di Bressanone;
Banca popolare di Merano;
Casse rurali della provincia di Bolzano, rappresentate dalla «Raiffeisen-Zentrale Südtirol», Bolzano;
Banca di Trento e Bolzano.

Art. 7.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli istituti di credito di cui al precedente art. 6 e contenente i necessari particolari attinenti alla concessione, il tasso e le condizioni di rimborso, come disposto dall'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1.

Art. 8.

Il tasso di interesse che gli istituti di credito convenzionati applicheranno per le operazioni di finanziamento accordate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, non potrà superare il tasso ufficiale di sconto di 4,5 punti per i finanziamenti con durata fino a 5 anni e di 5 punti per quelli con durata superiore.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 5 sono applicate anche ai finanziamenti in essere alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza 1° luglio 1976.

Le percentuali di contributo interessi di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 12 giugno 1974, n. 46, corrispondono alle nuove percentuali stabilite dal precedente art. 3 come segue:

il contributo interesse del 5% corrisponde al 3% costante;
il contributo interesse del 6% corrisponde al 3,5% costante;
il contributo interesse del 7% corrisponde al 4% costante;
il contributo interesse dell'8% corrisponde al 5% costante.

Ogni altra modalità di passaggio dal sistema precedente a quello disposto dal presente regolamento verrà stabilita con la convenzione prevista dal precedente art. 7.

In ogni caso il passaggio dovrà essere terminato entro il 30 giugno 1976.

Art. 10.

I regolamenti emanati con decreto del presidente della giunta provinciale n. 13 del 14 marzo 1962, n. 36 del 5 giugno 1968, n. 46 del 12 giugno 1974, n. 80 del 14 novembre 1974 e n. 86 del 2 dicembre 1974 sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 27 gennaio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1976
Registro n. 1, foglio n. 184

(8682)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1976, n. 7.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14: lavori in economia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con proprio decreto 18 maggio 1971, n. 16;

Vista la legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, concernente «servizi provinciali in economia e commissione consultiva per acquisti e forniture», la quale, all'art. 1, stabilisce, fra l'altro che i servizi comportanti lavori, per loro natura eseguibili in economia, sono determinati e retti da appositi regolamenti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 256 in data 23 gennaio 1976, relativa all'approvazione del regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui normativa si adegua alle nuove esigenze ed è conforme alle disposizioni della citata legge provinciale;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

E' emanato l'accluso « Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14: Lavori in economia ».

E' revocato il proprio decreto n. 16 in data 18 maggio 1971, e n. 52 in data 31 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 gennaio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976
Registro n. 1, foglio n. 159

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 LUGLIO 1972, N. 14: LAVORI IN ECONOMIA

Capo I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI CHE SI POSSONO ESEGUIRE IN ECONOMIA

Art. 1.
Principio generale

1) E' consentito provvedere all'esecuzione in economia di lavori finanziati dall'amministrazione provinciale di Bolzano quando sussista la convenienza di eseguirli direttamente o l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio delle gare o si verifichi comunque l'impossibilità o l'inopportunità di agire secondo le procedure prescritte per i contratti degli enti pubblici.

Art. 2.
Lavori che si possono eseguire in economia

1) Con le norme stabilite nel presente regolamento si possono eseguire in economia:

I) Per il servizio delle strade:

a) i lavori, le forniture e attrezzature per la manutenzione delle strade provinciali o in gestione alla provincia;

b) il lavoro di sgombero e trasporto della neve dalle strade provinciali o in gestione alla provincia;

c) la segnaletica stradale orizzontale e verticale;

d) le riparazioni urgenti alle sponde dei fiumi e ai torrenti quando questi per corrosione o per altre cause minacciano le strade provinciali o in gestione alla provincia;

e) lavori e opere di sistemazione e miglioramento delle strade, considerate di interesse provinciale ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47, ove essi importino una spesa complessiva non superiore a lire cento milioni, salvo casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta, in cui ricorrano motivi di urgenza o convenienza tali da rendere opportuno o necessario, nel pubblico interesse, disporre l'esecuzione di detti lavori e opere in economia anche se comportino una spesa superiore;

II) Per il servizio in genere dei lavori pubblici:

f) i lavori necessari per impedire la rovina di fabbricati e di manufatti cadenti, o per la demolizione e lo sgombero delle macerie;

g) i lavori e le forniture occorrenti per la sistemazione e la manutenzione dei fabbricati di proprietà provinciale o in locazione della provincia, comportanti una spesa complessiva non superiore a lire cento milioni, salvo casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta, in cui ricorrano motivi di urgenza o convenienza tali da rendere opportuno o necessario, nel pubblico interesse, disporre l'esecuzione di detti lavori e opere in economia anche se comportino una spesa superiore;

h) lavori ed opere di adattamento o sistemazione dei locali dei fabbricati di proprietà o in locazione della provincia;

i) il ripristino di acquedotti o di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica;

III) Potranno pure eseguirsi in economia:

j) i lavori e le provviste dopo che si siano infruttuosamente sperimentate le gare oppure non siano riuscite le trattative private;

k) i lavori contemplati in contratti, ma non valutabili a misura, per la cui esecuzione il direttore dei lavori ordini all'impresa di fornire la mano d'opera, i mezzi e i materiali ai termini del contratto ed ai prezzi fissati nel capitolato, diminuiti del ribasso d'asta;

l) i lavori indifferibili ed urgenti, non compresi nei contratti d'appalto, e da eseguirsi con mezzi d'opera delle imprese e servendosi di locali e di cave in consegna alle stesse;

m) gli studi, i rilevamenti e altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e con l'esecuzione di lavori di competenza della provincia;

n) la manutenzione e riparazione di strumenti, autovetture, autocarri, sgombraneve ed altre macchine necessarie ai servizi tecnici, ivi compreso l'acquisto dei relativi pezzi di ricambio;

o) i lavori e le provviste, allorchè sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione della opera nel tempo prefisso dal contratto;

p) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi e regolamenti sulle opere pubbliche, sulla tutela delle strade e simili, nonchè delle ordinanze emesse dalle competenti autorità provinciali;

q) i lavori di competenza di enti locali, ove rientri nella potestà della provincia agevolarne l'esecuzione o la sola progettazione, nei limiti della disponibilità di mezzi;

r) i lavori di ogni specie, contenuti entro i limiti di spesa di lire settantacinque milioni, per i quali risulti economico l'impiego anche di macchinari in dotazione della direzione tecnica;

s) gli interventi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, per opere di prevenzione, pronto soccorso e ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità;

t) la costruzione di ricoveri o l'adattamento di edifici esistenti da adibire temporaneamente ad alloggio per le persone non abbienti rimaste senza tetto a seguito di pubbliche calamità.

Capo II

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.
Modo di esecuzione dei lavori

1) I lavori in economia non previsti in contratti d'appalto sono da eseguire:

a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi;
c) in ambedue i modi.

2) L'esecuzione dei lavori in economia si svolgerà sotto la diretta responsabilità del direttore dei lavori designato dall'ingegnere capo.

3) Il modo di esecuzione in amministrazione diretta o per cottimi è stabilito dall'ingegnere capo, su proposta del direttore dei lavori. Nel caso che sia decisa l'esecuzione per cottimo, il relativo atto è stipulato fra l'ingegnere capo e il cottimista.

Art. 4.
Amministrazione diretta

1) Per lo svolgimento dei lavori da eseguirsi in economia, col sistema dell'amministrazione diretta, il direttore dei lavori designato si procura direttamente ed impiega gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori e fissa la retribuzione dei lavoratori secondo i contratti collettivi di lavoro ed i corrispettivi dei mezzi di trasporto e degli altri mezzi di opera.

2) Nei limiti delle possibilità operative la direzione tecnica provinciale può impiegare i propri mezzi meccanici ed il proprio personale che sia in possesso della necessaria qualificazione professionale nello specifico settore di lavoro.

Art. 5.
Cottimi

1) Per lo svolgimento dei lavori da eseguire in economia con il sistema del cottimo, l'ingegnere capo, sotto la sua responsabilità ed alle migliori condizioni conseguibili, stabilisce accordi con ditte di fiducia, idonee per competenza e solvibilità, tanto per i lavori che per le somministrazioni. Per la scelta del cottimista la giunta provinciale prescriverà di regola l'esperimento di una gara ufficiosa.

2) Le convenzioni per i cottimi devono contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari a misura e quelli a corpo, nonchè l'eventuale ribasso concesso;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione;

d) il termine entro il quale i lavori e le somministrazioni devono essere ultimati e la penalità in caso di ritardo;

e) le modalità e le epoche di pagamento;

f) l'ammontare della cauzione ed il modo di prestazione della medesima;

g) la facoltà che si riserva l'amministrazione di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere la convenzione mediante semplice denuncia, qualora egli manchi ai patti o dimostri negligenze;

h) l'obbligo del cottimista di provvedere direttamente, assumendosi le relative spese, alle assicurazioni sociali dei prestatori d'opera.

Art. 6.

Autorizzazione della spesa per i lavori in economia

1) Ogni lavoro e fornitura, da eseguirsi in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimo, devono essere preventivamente deliberati dalla giunta provinciale in base a regolare perizia o progetto tecnico, sentiti i pareri prescritti dalla legge, salvo quanto stabilito dall'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82.

2) Le deliberazioni che autorizzano l'esecuzione in economia debbono essere motivate e indicare l'ammontare della spesa prevista e i mezzi di bilancio per farvi fronte.

3) L'autorizzazione s'intende implicita per i lavori da effettuare in economia entro i limiti delle somme a disposizione dell'amministrazione previste nei progetti regolarmente approvati e finanziati.

Art. 7.

Provvedimenti in casi d'urgenza

1) Nei casi in cui l'effettuazione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale.

2) Detto verbale sarà compilato dall'ingegnere capo e trasmesso, con la perizia della spesa, alla giunta provinciale per l'approvazione e il finanziamento.

3) All'esecuzione dei lavori non potrà farsi luogo se non dopo che il necessario atto deliberativo sia stato adottato dalla giunta provinciale, la quale potrà disporre l'immediato inizio.

Art. 8.

Provvedimenti in casi di somma urgenza

1) In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, l'inizio degli stessi — sino alla concorrenza di lire 20 milioni — potrà essere disposto, sulla base di un verbale di somma urgenza, dall'ingegnere capo, semprechè la ragioneria abbia confermato la disponibilità del fondo nel corrispondente capitolo di bilancio e prenotato la relativa spesa.

2) Entro il più breve termine, e comunque non oltre 15 giorni dalla data del verbale, dovranno tuttavia essere sottoposti all'approvazione della giunta provinciale il verbale stesso e la perizia giustificativa.

3) Con l'approvazione e l'assegnazione del fondo per la spesa tutti gli interventi previsti nella perizia sono da intendersi immediatamente eseguibili.

Art. 9.

Sospensione di opere per diniego di approvazione

1) Qualora i lavori intrapresi per somma urgenza non riportassero la prescritta autorizzazione, saranno approvate e liquidate le sole spese sostenute per la parte di lavori già eseguita.

2) Ove si tratti di opera affidata con atto di cottimo, oltre alla spesa incontrata per la parte eseguita, si liquiderà il decimo della spesa non sostenuta, calcolato sulla differenza fra l'importo dei 4/5 del prezzo del cottimo depurato dell'eventuale ribasso e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 10.

Perizia suppletiva per maggiori spese

1) Qualora durante l'esecuzione dei lavori e forniture in economia la somma per essi presunta ed assegnata risultasse insufficiente, la giunta provinciale, in base a perizia suppletiva, provvederà a deliberare la maggiore spesa occorrente, indicando i mezzi per finanziarla.

Capo III

CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 11.

Contabilità dei lavori in economia

1) Alla contabilizzazione e alla documentazione delle spese relative a lavori e forniture in economia si provvede come segue:

a) se eseguiti in amministrazione diretta: in base alle liste paga mensili per quanto riguarda le spese per la manodopera; ed in base alle note e fatture di spesa per quanto riguarda le provviste di materiali ed i noli di mezzi d'opera.

L'ammontare delle liste mensili e delle varie note di spesa, liquidabili alle rispettive scadenze, deve constare nel riepilogo delle spese da allegare al rendiconto finale;

b) se eseguiti per cottimi: con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità provvedendosi all'emissione di stati di avanzamento, dello stato finale dei lavori, e dei relativi certificati di pagamento.

2) Ogni pagamento dovrà farsi direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta. Ciascun riscuotente è tenuto a rilasciare quietanza debitamente firmata.

Art. 12.

Rendiconto finale delle spese

1) Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro e fornitura effettuata in economia, il direttore dei lavori compila un documentato rendiconto finale delle spese.

2) Per gli interventi eseguiti col sistema del cottimo, il direttore dei lavori dovrà unire al rendiconto la liquidazione finale, e, qualora la spesa sia contenuta entro il limite di lire 20 milioni, un certificato con il quale attesti la regolare esecuzione dell'opera.

3) L'ingegnere capo della provincia, dopo essersi accertato della regolare esecuzione dei lavori, confermerà il predetto certificato, che sostituirà, a tutti gli effetti, il formale atto di collaudo prescritto in materia di opere pubbliche.

4) Per i lavori eseguiti in economia a rischio e spese di un appaltatore la documentazione suddetta deve essere completata con la liquidazione dell'importo dei lavori secondo le condizioni ed i prezzi del contratto stipulato con l'appaltatore, al fine di stabilire, ove ne sia il caso, l'indennità spettante all'amministrazione per la maggiore spesa sostenuta.

Art. 13.

Approvvigionamento del magazzino

1) Per l'esecuzione dei lavori in economia fatti a mezzo del personale dipendente, la direzione tecnica, all'inizio di ogni esercizio o quando si presenti la necessità potrà essere autorizzata all'acquisto di una scorta di materiale di più comune impiego.

2) Il materiale sarà custodito nei magazzini dell'amministrazione provinciale.

3) L'ingegnere capo disporrà i prelevamenti e la regolare tenuta dei registri di carico e scarico.

Art. 14.

1) E' revocato il regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 18 maggio 1971, n. 16.

(8683)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762080)